

Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

**Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.**

**Art. 33**

*(Accreditamento)(1)*

**1.** L'accreditamento costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'esercizio dell'attività. Il processo di accreditamento dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie è coordinato con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e l'accreditamento delle strutture sociosanitarie di cui all'articolo 31, comma 8.

**2.** Con regolamento regionale sono definite le procedure del processo di accreditamento e gli ulteriori requisiti di cui al comma 1, con particolare riferimento a:

- a)** l'adozione della Carta dei diritti e dei servizi sociali e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
- b)** la localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
- c)** il coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
- d)** l'adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati;
- e)** i requisiti professionali, nonché il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- f)** l'adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati.

**3.** Il regolamento di cui al comma 2 è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

**4.** Le attività concernenti l'accreditamento sono esercitate dal Servizio sociale dei Comuni nel cui ambito territoriale il servizio o la struttura è ubicata, secondo le

modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2. Il relativo provvedimento è rilasciato dal Comune ove ha sede la struttura o il servizio.

**4 bis.** Presso la direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie è istituito l'Organismo tecnico regionale per l'accreditamento, di seguito Organismo, con compiti consultivi, di monitoraggio e di supporto alle attività di accreditamento dei servizi e delle strutture che svolgono attività socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie svolte dai Servizi sociali dei Comuni.

(2)

**4 ter.** Per le finalità di cui al comma 4 bis l'Organismo, in particolare:

**a)** fornisce indicazioni per la verifica dei requisiti di accreditamento;

**b)** promuove e svolge attività di formazione in materia di accreditamento;

**c)** fornisce indicazioni riguardo le attività di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi accreditati;

**d)** supporta i Servizi sociali dei Comuni che ne fanno richiesta nelle attività di valutazione dei servizi e delle strutture da accreditare e nelle attività di vigilanza e controllo degli stessi.

(3)

**4 quater.** L'Organismo è costituito ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), con decreto del direttore centrale della direzione regionale competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie, che ne stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.

(4)

**5.** Le strutture accreditate sono convenzionabili con il sistema pubblico, senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili, nei limiti del fabbisogno previsto dal Piano sociale

regionale e dal Piano sanitario e sociosanitario regionale.

**6.** È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, il Registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro.

Note:

**1** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 4 bis, L. R. 20/2005

**2** Comma 4 bis aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 8/2022

**3** Comma 4 ter aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 8/2022

**4** Comma 4 quater aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 8/2022